MEMORIA

Pel Conte di Savallos, e figli minori del fu Marchese di Castelluccia

CONTRO

Al signor Barone Brancalasso.

Nella Suprema Corte di Giustizia.





. NAPOLI 1824.



Tipografia di GIUSEPPE SEVERINO,
VICO NUOVO DELLA PACE NUM. 18, E 19.



Con autorizzazione.



Un'idea ardimentosa dirett'a distruggere una legge, ch'ebbe in mira l'ordine pubblico, per la tranquillità delle famiglie, e la garantia stessa del Real Tesoro, qual è il decreto de' 9 Luglio 1812, forma l'oggetto del present' esame.

Ed in vero lo smodato genio della lite il sig. Barone Brancalasso lo manifestò appena che fece l'acquisto del feudo di Episcopia dalla Cura Economica della casa del Marchese di Crucoli, e portò a tal segno la sua pertinacia, che per non pagare il residuo di prezzo fin dal 1790 ai creditori delegatarj, dedusse tant'eccezioni cavillose, a segno che nel cangiamento della legislazione, ridusse in mendicità la famiglia de' venditori, i quali vennero ben tosto spropriati da siffatti creditori.

Ma colui che le umane azioni guida, seppe nelli stessi suoi non giusti cavilli punire il pravo pensiere, diretto a defraudare li dritti altrui, con fargli trascurare, di avvalersi ne' termini legali, di quel beneficio, che l'accordava in siffatti termini

il decreto del 1812. Ora con teorie mal applicate, con autorità mutilate, e con fatti a bella posta inventati, ed adorni di esagerazioni inverisimili, vorrebbe distruggere siffatta legge.

Ad allontanare adunque l'idee chimeriche di fatto, rapporteremo la decisione ultima, in cui sono colla massima precisione contenuti li veri fatti, e le precedenti decisioni denunziate. Indi passeremo a confutare li mezzi per annullamento, ed a sommettere poche riflessioni aggiunte alle precedenti contenute nelle altre nostre scritture, per sostenere una legge che interessa l'ordine pubblico, il Real Tesoro, e li dritti di tant'infelici minori.

Tenore della decisione.

Fatto intimato, ed indi discusso.

Avendo la Cura Economica del fu Marchese di Crucoli per la dismissione de' debiti di costui, risoluto di vendere il feudo di Episcopia, ne commise l' apprezzo al tavolario D. Orazio Salerno nel 1785. Questi recatosi sul luogo eseguì il disimpegno, sentendo l' Università, e passò a descrivere minutamente li corpi, non che a far menzione di tutte le contestazioni, che fin allora aveano avuto luogo. Quindi fece montare il prezzo di detto feudo con tutti li dritti giurisdizionali a ducati 35942.

Vi fu un' offerta di D. Giambattista Serio di ducati 30000 sull'idea di farvi concorrere altri oblatori; per non essersi ciò avverato, fu presentata offerta dal signor D. Giovanni Andrea Brancalasso nella somma di ducati 29000, e dietro il parere approvativo del Curatore Migliorini, il quale sostenne che si era dato un prezzo alterato a' cereali, ed al palazzo Baronale, che era tutto diruto, e fu disposto riceversi l' offerta, e stipularsi lo stromento, che poi venne stipulato a 20 Agosto 1788, con detto istromento furono venduti tutti li corpi descritti giusta l' apprezzo del tavolario Salerno, tra quali il palazzo, e castello Baronale, ch' era stato apprezzato per ducati 1000 non ostante, che si fosse descritto tutto diruto ed inabitabile, tranne poche stanze, ch' erano abitabili, ed i molini, e trappeto col di loro dritto proibitivo, che in tutto valutò per ducati 7167, e li corpi demaniali denominati Demanio, Piana di Colella, Manca di sopra, Manca di basso, e Racia dell' estensione di tomola 4040, che valutò per ducati 21630, compres' in essi la rendita di annui ducati 10 pel prodotto delle metà delle noci, e castagne, che si raccoglievano in detti corpi, e col diritto ancora che aveva il Barone di legnare sul vivo, e sul morto, con pascervi i suoi animali, abbeverargli, pascere la ristoppia, dopo la messa, non che della pesca del Varco di Cocone, sino al Varco della Levata,

ed il parere in qualunque luogo i candizzi. Inoltre fu promesso l' evizione a favore del compratore nella più ampia forma. Dippiù che riuscendo al Barone di riacquistare l' altra mezza covertura sulli corpi demaniali, doveva pagare al venditore altri ducati 21630, *all'opposto perdendosi taluno de' corpi* sub verba signanter *venduti, era obbligato di rifare al compratore* totum id quod interest.

A 20 *Settembre istesso anno Brancalasso chiese gli ordini per l' immissione nel possesso del feudo, e fu interposto decreto corrispondente dal Commessario colla spedizione degli ordini; Per l' adempimento de' suddetti ordini il signor Brancalasso interpellò li rappresentanti di quella Università, per sapere qual' erano li corpi di pertinenza del Barone, e li medesimi rilasciarono attestato, con cui descrissero tutti li corpi uniformemente alla vendita, ed apprezzo fatto, e rapporto a' molini si espressero così = Due molini ad acqua.*

Li conduttori del detto feudo D. Vincenzo de Vita, e D. Benedetto Innaco rinunziarono all' affitto, mercè una bonifica di ducati 900, *ed altre condizioni, e su tal convenzione vi fu anche interposto decreto, e fu intimato a Brancalasso.*

A 2 *Dicembre* 1789 *il signor Brancalasso con ricorso si dolse della detta convenzione chiese le provvidenze, acciò fusse seguita la consegna in di lui bene-*

ficio di tutti li corpi, e che nell' atto di detta consegna si fossero destinati de' periti per riconoscere, ed apprezzare le deteriorazioni fatte da' conduttori sulli detti corpi, onde potesse esserne rifatto. In piè del ricorso fu interposto decreto a 22 Settembre 1786, con cui si munirono le parti a sentire le provvidenze sul dedotto del signor Brancalasso, e frattanto senza pregiudizio delle suddette provvidenze fu prescritto ai conduttori suddetti, che avessero lasciato in beneficio del detto Barone il detto feudo con tutti i corpi feudali, e burgensatici, per la qual consegna venne commesso la Curia Locale, acciò intese le parti, ed adoperati due esperti avesse fatto riconoscere le deteriorazioni, che si fossero arrecate su detti corpi con destinazione del prezzo. Si spedirono le provvisioni senza intimarsi; nè la dimanda, nè il decreto ad alcuno degli Amalfitani. Mentre si procedeva all' esecuzione da D. Pietrantonio del Turco delegato dalla Corte di S. Mauro, ch' elesse de' periti fu esibita istanza da D. Giuseppe Innecco presso di quel delegato, il quale come esattore de' menzionati conduttori si dolse della procedura; perchè non si erano intesi gli suoi principali, le quali non potevano essere rappresentati dal medesimo, per la ragione, che aveva la sola facoltà ad esigere, per cui soggiunse di accordarseli un tempo per denunziarlo alli suoi principali. Ciò nondimeno si procedè alla peri-

zia, dalla quale si fanno risultare le deteriorazioni in ducati 1664, colla distinzione, che quelle nel Palazzo ascendevano a ducati 700. Quelle nelle diverse ordegne ne' molini a ducati 136, e quelle nelle incisioni degli alberi in ducati 828, questa perizia fu intimata ai suddetti conduttori Innecco, e de Vita in Napoli personalmente.

A nome de' conduttori fu presentata istanza con cui sostennero la nullità della perizia, e di tutti gli atti, per non essere stati nè citati, nè intesi, ed aggiunsero, che non esistevano le dette dèteriorazioni, che anzi vi erano delle migliorie.

Si chiese dal signor Brancalasso la conferma della perizia, ed il Commessario con decreto del dì 19 Gennajo 1790 dispose, che senza pregiudizio delle nullità dedotte contro gli atti, e perizia; la stessa si fusse riveduta a spese comuni da altro perito. Di tal decreto si gravarono entrambi i contendenti. Inoltre il signor Brancalasso presentò istanza protestativa contro la Cura Economica per le dette deteriorazioni; e con decreto de' 18 Febbrajo 1790 fu disposto: intimetur parti, et conservetur in actis loco protestationis.

Per parte della Cura Economica fu risposto alla detta protesta, e ne fu sostenuta la detta incoerenza.

Con istromento de' ventinove Luglio 1790 passato tra la Cura Economica, ed il signor Brancalasso fu

convenuto circa li danni pretesi da detto Brancalasso essergli stati recati da' conduttori ne' seguenti termini.

Rispetto agli altri danni cagionati da' conduttori espulsi dopo che saranno liquidati debba anche lo stesso Barone Brancalasso ritenersi l'importo, che sarà liquidato dall' annuo interesse, che deve corrispondere sulla resta del prezzo del feudo, oppure dalla resta medesima di prezzo.

A' 7 Gennajo 1792 la Cura Economica chiese il pagamento di ducati 367, e grana 13 per interesse a tutto Dicembre 1791, ed ottenne decreto di faciat depositum. *Contro tal decreto Brancalasso produsse istanza di contrario imperio assumendo, che il residuo di prezzo si apparteneva al Marchesino D. Giulio Amalfitani, e non al padre, e che questo trovavasi delegato a diversi creditori, che non era debitore per detto interesse, ma creditore di somma maggiore, e per li danni accagionateli da' passati conduttori, e per la mancanza del fruttato de' molini, per li quali avev' avuto la facoltà farne la ritenzione, e finalmente, che dall' Università erasi impugnato il dritto proibitivo de' molini, e trappeti, onde il residuo di prezzo veniva assorbito.*

Dalla Cura Economica colla solita supplica se ne chiese la conferma. A' 22 Febbrajo 1792 il Sacro Consiglio interporse decreto in tali termini: Decretum per Dominum causae Commissarium latum sub die quar-

ta mensis Januarii exequatur deducto interesse ducatorum mille, et sexcentum ad eamdem rationem; donec visa aliter relatione jam ordinata. *Contro questo decreto il signor Brancalasso produsse le nullità sostenendo. Che nel possesso preso avea ritrovato i molini, e trappeti deterionati, in modo che niun frutto producevano, ed inoltre che il dritto proibitivo di quelli era stato impugnato dall' Università di Episcopia, e che perciò pendente la revisione dell'ordinata relazione* non *poteva esser molestato. Per parte della Cura Economica fu prodotta la supplica di reclamazione, colla quale si sostenne, che niun azione avea il signor Brancalasso per le pretese deteriorazioni, sì perchè questo giudizio l'aveva istituito contro i soli conduttori, da' quali perchè si era attaccato di nullità non se n'era procurata la spedizione, altresì perchè se vi fossero state fatte deteriorazioni doveva dirigersi contra coloro; che gliel' avean arrecate. Indi la stessa con istanza chiamò in causa i passati conduttori; perchè nel discutersi le nullità del Barone venissero a sostenere i loro diritti. Si domandò in seguito il pagamento del residuo del prezzo, e si ottenne il decreto di* solvat. *Contro tal decreto si produsse l'istanza contrario imperio reiterandosi li stessi motivi.*

Nell'andare a discutere avant' il Commissario l'eccezione questi profferì Decreto nel 1792 *del tenor se-*

guente: Die decima septima Decembris 1792. Per Dominum militum utriusque juris Doctorem Don Thomam de Augustino Regium Consiliarium, et Commissarium viso retroscripto memoriali, et partibus auditis, fuit provisum, et decretum, quod citra praejudicium jurium partium, et ad instructionem committatur, Magnifico Sacri Consilii tabulario D. Horatio Salerno de consensu partium electo, qui inspecto appretio ab eodem confecto feudi terrae Episcopiae referat quid deduci debeat a dicto praetio ob deficientiam juris prohibendi molentiis et trappeti, ad finem providendi, hoc suum.

Sotto quel decreto vi è il seguente notamento, e relata. Di consenso delle parti avant'il signor Consigliere Commissario si è eletto il Magnifico D. Orazio Salerno, acciò riferisse l'occorrente sull'ordinativo del seguente decreto. Ricca. Die vigesimo mensis Decembris 1792. Gennaro Caccia ho intimato D. Domenico Antonio Satriano personalmente, e lasciatoli copia. Nel 1797 il signor Brancalasso esibì un ricorso con cui dedusse, che il decreto originale ordinante la liquidazione commessa al detto tavolario Salerno si era preso dal Procuratore della casa Amalfitani, e che non vi era il processo, che dicevasi disperso, perciò chiese ordinarsi al detto tavolario Salerno, che avesse fatta l'ordinata relazione di quanto valutò i molini e trappeti; ed in pie-

di di esso. Salerno scrisse dietro ordini di fiat fides veritatis *certificato con cui attestò, che nell'apprezzo del feudo di Episcopia esibito nel* 1785 *descrisse il trappeto, e due molini col loro dritto proibitivo, e valutò li medesimi per ducati* 7166, *e tal certificato fu intimato a D. Luigi Prota Procuratore della Casa Economica. Fu prodotto un ricorso estratto dallo scrivano Monastero, col quale il Reverendo Sacerdote D. Saverio Jeni di Episcopia espose, ch'egli possedendo un molino ad acqua, veniva bersagliato dal Barone tenutario, che pretendeva impedire di macinare i grani sull'appoggio del dritto proibitivo, e ch'essendo accaduto sull'alluvione in quel corrente inverno sconcio nel corso delle acque, non che occorreva da volta in volta la molatura delle macine; e che gli voleva impedire di fare gli necessarj accomodi onde impedire, che continuasse la macina nel suo molino, per cui chiese gli ordini opportuni, e col decreto de'* 4 *Marzo* 1797 *venne disposto :* Quod pendente expeditione provisionis faciende per Sacrũ Regiũ Consiliũ pro causa in retroscripto memoriali expressa nihil innovetur per utrasque partes juxta statum actualem praevia recognitione facienda per Curiam executricem. *La Università di Episcopia espose con ricorso, che ne' principj dello spirante secolo i reggimentarj dell'Università di allora dedussero nel Sacro Regio Consiglio mol-*

ti capi di aggravio contenenti angarie, e parangarie, che il Marchese di Episcopia D. Carlo della Porta pretendeva da' cittadini di quella terra, e che malgrado la discussione fatta dal Consigliere Capazzuti a favore dell'Università ciò non dimeno tali, e tanti furono i raggiri, e prepotenze usate dal Marchese della Porta, che indusse i Reggimentarj ad una transazione con farsi accordare tutte quelle angarie, e dritti proibitivi, che contro ogni ragione ambiva, e che era stato facile ottenere il Regio assenso, ed il decreto d' expedit, *e la Real Camera di Santa Chiara dispose :* Sacrum Regium Consilium habita ratione Regii assensus quae de jure habenda erit super suplicatis de justitia provideat. *Vi fu supplica d'insufflazione di spirito del 3 Giugno 1798; e fu notificato a D. Filippo Mezzacapo. A 10 Luglio 1798 il Barone analizzando l'incoerenza di tal dimanda lodò in autore i venditori, e la Cura Economica, e fu intimata a D. Luigi Prota.*

In questo stato di cose l'Università di Episcopia nel 1804 dedusse quattro capi di gravami, dolendosi che il Barone voleva misurare del terreno demaniale col partitojo del novecento, e che voleva esigere alla colma, come pure l'intiera covertura, mentre non aveva dritto, che alla mezza, esclusi gli orti, perciò dimandò l'indebito esatto, che non poteva sostenersi l'affit-

to forzoso della Bagliva. E che doveva astenersi dal dritto proibitivo del molino, e trappeto con esser lecito a' cittadini di macinare dove volevano.

A 17 *Aprile* 1804 *con istanza il signor Brancalasso dedusse, ch' eransi prodotti in Regia Camera varj capi di gravami, co' quali si era attaccato il dominio de' corpi* sub verbo signanter *venduti, e delli jussi nascenti dallo istromento del* 1738, *per li quali il detto Marchese di Crucoli, e suo figlio si obbligarono all' evizione per cui lodava in autore li detti venditori, e fu intimata a D. Giulio Amalfitani, e D. Niccola Caropreso.*

A 13 *Marzo* 1805 *con decreto* Domi *dal Presidente Jannucci venne prescritto così:* Quod quartum caput, respiciens jus prohibendi Molendina, et Trappeta, Magnificus Baro dictae terrae se abstineat, et super reliquis contentis in dicta comparitione moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per Regiam Cameram.

A 16 *Marzo* 1805 *il signor Brancalasso si gravò di tal decreto nella detta Regia Camera.*

A 4 *Febbrajo* 1808 *l' Università di Episcopia dedusse presso della Commissione Feudale varj capi di gravezze, tra quali dichiararsi Demanj della Università li corpi demaniali denominati Demanio, Manca di sopra, Manca di Basso, e Racia, e che si fusse aste-*

nuto esso signor Brancalasso dell' esercizio del dritto proibitivo di molini, e trappeti giusta la dimanda fatta nel 1805, e la Commissione visti tutti gli atti delle contestazioni decise, che il territorio detto Demanio fosse demaniale della Università, e che non competeva all' ex-Barone Brancalasso alcun dritto di esigere la mezza covertura. Dichiarò per contrario, che gli altri tre territorj Manca di sopra, Manca di basso, e Racia fossero demaniali dell' ex-feudo, e che dovesse perciò l' ex-Barone servirsi del suo dritto di esigere su de' medesimi la mezza covertura. Con istanza de' 5 Marzo 1808 il signor Barone Brancalasso analizzando tutti li corpi, che gli erano stati venduti dalla Cura Economica del Marchese di Crucoli, l' obbligo contratto nell' istromento di vendita dal detto Marchese, e di lui figliuolo D. Giulio, venne a conchiudere così: Che perciò ricorre il comparente in essa Commissione, e senza pregiudizio del dedotto nella Regia Camera, denuncia ora di nuovo formalmente il presente giudizio dedotto, e fa istanza, che l' eredità giacente del suddetto quond. Marchese di Crucoli, e per essa il suo Procuratore, e chi fa le parti di detta eredità assumino in essi il peso della lite, e fu intimata al signor D. Niccola Parisio, D. Carlo Mitelli, e D. Giulio Amalfitani.

Rapporto a' dritti proibitivi de' molini, e trappe-

ti dichiarò che tali drittti erano stati aboliti colla legge de' 2 Agosto 1806.

A 10 *Marzo* 1817 *con atto in copia il sig. Brancalasso fece citare D. Francesco Saverio Amalfitani, cavalier D. Carlo Amalfitani, Marchese di Crucoli, e D. Giambattista Amalfitani, e la Marchesa D. Gaetana Dolce qual madre, e tutrice de' figli minori procreati col fu Marchese di Crucoli D. Niccola Amalfitani a comparire nel termine della legge prescritto nel Tribunal Civ. di Napoli per sentirsi condannare, ad indennizzare il medesimo di tutt' i danni, spese, ed interessi sofferti per la mancanza di molti corpi, e dritti feudali venduti* sub verbo signanter, *e perduti tanto per decreti della Regia Camera abolita, che colla decisione della Commissione Feudale. Ravvivando a tal oggetto tutt' i giudizj pendenti, e facendosi un' ampia riserva di ragioni contra di chiunque non intendendosi pregiudicate colla presente. Si riservò dar comunicazione legale ai suddetti signori Amalfitani de' processi da' quali si raccolgano i di lui dritti, e ragioni, ed in fine per sentirsi condannare alle spese, danni, ed interessi. Gli ho inoltre dichiarato, che il signor D. Giuseppe Ottaviano domiciliato Strada S. Antonio alla Vicaria num.* 12 *Patrocinatore presso il Tribunale precederà per l' istante.*

Simile citazione anche fu in copia rinnovata nel 1819.

Rimasto il giudizio in questo stato il credito del residuo di prezzo fu ceduto al fu Marchese di Castelluccio D. Carlo Francesco Pescara di Diano, tre quinti con istromento del dì 22 Dicembre 1819 per Notar Gaudiosi di Napoli; e dal signor cavaliere D. Giambattista Amalfitani, altri due quinti con altro istromento del 17 Novembre 1820 per detto Notar Gaudiosi.

I minori del detto Marchese, ed il detto cavaliere in virtù del titolo fecero far sequestro presso a' terzi per lo residuo della sorte, ed interessi, allora il signor Brancalasso eccezionò l' esistenza del giudizio pendente, e rinnovò tutto ciò, che aveva dedotto presso gli antichi Tribunali per la garantia, come pure la perdita sofferta del Demanio perduto colla decisione della Commissione Feudale.

Fu eseguito l' appuramento de' fatti antichi.

Il Tribunale Civile dispose, che si fussero provveduti per la discussione de' gravami pendenti, ed essendosene di tal sentenza gravati essi attori, ebbe luogo il secondo appuramento de' fatti antichi. Contro tal sentenza produsse l' appellazione i signori Dolci, ed Amalfitani sostenendo, che malamente aveva ordinato il rinvio, mentre doveva decidere in merito, perchè non vi erano novelle domande per parte degli attori, e perciò la Gran Corte doveva a se avvocare il merito. Quindi con difesa in copia fu dedotto dal signor Bran-

calasso: 1. *Che a' termini dell' istromento di vendita essendosi li venditori obbligati ad un ampia evizione a prò del compratore Brancalasso nella ricorrenza di aver questi rinvenuto porzione dei corpi deteriorati all' eccesso de' fittajuoli, porzione inesistente, altri affetti a peso di censo non designati nell' istromento di vendita, e porzione finalmente perduti, e servizii praesistenti debba il Brancalasso essere indennizzato, siccome ha ripetite volte dimandato*: 2. *Che pe' danni inferiti da' fittajuoli rattrovandosi questi già liquidati per ducati* 1664, *e grana* 10, *e stante anche l' accettazione fattane da' venditori, dedurre si debbano dal residuato del prezzo*: 3. *Che per la mancanza del dritto proibitivo de' molini, e trappeto essendosi la perdita da Brancalasso già liquidata col certificato del tavolario Salerno all' uopo incaricato per ducati* 7617, *e due terzi, tal somma può anche dedursi due massime da che detto certificato intimato alla controparte non è stato messo in contestazione*: 4. *Che avendo il Brancalasso rinvenuto del pari inesistente il dritto proibitivo della fida, e pesca, ed esistente all' opposto un canone infisso sull' osteria, laddove quella fu venduta per franca, e libera, giusta detto istromento, ed avendo lo stesso egualmente perduto i dritti della Bagliva, scannaggio, zecca, e portolania, pe' quali l' Università pagava prima annui ducati* 120, *il corrispondente di*

tutte dette partite, e pesi dedurre eziandio si deve dal reliquato suddetto: 5. Dedurre finalmente si deve il capitale prezzo del Demanio, e Piana di Colella, che dall' estinta Commissione feudale fu dichiarato appartenere a quel Comune, perchè usurpati da' venditori con liquidarsi l' importo di tali perdite come sopra avvenute a Brancalasso previo rapporto de' Periti, all' uopo eliggendi qualora però la Gran Corte non credesse potersi a tante adempire con dettagliata specifica nella ricorrenza di rattrovarsi già prefissa la ragione della liquidazione del 3 per 100 giusta la valutazione del feudo, ed a norma dell' apprezzo del tavolario Salerno: 6. Che cumulate insieme per ultimo tutte le indicate perdite, e liquidatosene il totale loro importo, da questo dedotto primo detto reliquato di prezzo in ducati 9159, che tuttavia è presso del Brancalasso per tutto il dippiù ordinarsene una pronta indennizzazione da farsi da' signori Dolce, ed Amalfitani a favore di Brancalasso. Nè giova ai detti signori Dolci, ed Amalfitani l'obiettato real decreto de' 9 Luglio 1812, mercè cui fu prescritto, che le azioni di garantia dovessero terminarsi tra lo giro di mesi 6, qual termine elasso restavano irrevacobilmente perenti, perciocchè cotesto real decreto non è nè punto, nè poco applicabile al caso in quistione, mentre i fatti concorrono nella specie, sono diametralmente opposti all' idea, ed allo spirito della legge

cui deve il degno Magistrato sempre mai attenersi, e non già alle parole della legge medesima, massime se per poco si guarda l'offerta del signor Brancalasso unisone in tutto quello del Dott. Serio, con cui fu espressamente convenuto, che qualunque danno o perdita avvenir potesse, etiam facto Principis *questo ricader dovea a carico de' venditori, e se per poco si riflette, che l'allegata perenzione ai termini dell' art.* 492 *del Codice di procedura non è operativa di se stessa, ma dee essere attivata con formale dimanda, locchè non concorrendo nella specie, anzi tutto l' opposto risultando dal fatto giuridicamente appurato, giacchè tali giudizj, ed azione furono dal Brancalasso tutti ravvivati, ed a siffatto atto di citazione gli eredi de' venditori perfettamente si tacquero, perchè l' opposta in oggi perenzione per tutti li principj riguardata, non possa, nè debba mica attendersi.*

Con altro atto fu replicato dagli attori, che non avea fondamento la deduzione delle pretese deteriorazioni, sì perchè non esisteva dimanda giudiziale in faccia alla Cura Economica della casa di Crucoli, tranne una protesta, la quale esclude l' idea di un giudizio regolare contestato, altresì perchè manco in faccia a' conduttori esiste giudizio regolare, e perciò dalla orditura irregolare giudiziaria niuna conseguenza potea ritrarre, nè pure in faccia ai conduttori, ed inoltre, che quanto si era proccurato di far apprezzare ne fu tenuto conto nella

vendita del feudo colla deduzione di ducati 7000, e quindi quando anche esistesse giudizio regolare, non avrebbe dritto ad una novella deduzione. Fu inoltre reiteratamente opposta in faccia alle azioni di garantia, la perenzione di quelli a'termini della legge de'9 Luglio 1812 per non essersi dedotte nel periodo de' sei mesi, e gradatamente che l'esercizio del dritto proibitivo de' molini, e trappeto non gli era stato interrotto fino all'abolizione, e ciò non solo si deduceva da che Brancalasso niun giudicato avea esibito della sofferta evizione, non esistevano giudicati, e fatti giudiziali contrarj, che dimostravano, di averlo posseduto fino all'abolizione che colpì li possessori. Che rapporto al canone non se n'era dimostrato legalmente l'esistenza, e che in quanto alla fida, e pesca tranne, che sono adattabili le premesse risposte, non fu a tal dritto dato verun compenso; per cui non vi era dritto a deduzione.

La Gran Corte con sua decisione interlocutoria de' 30 Gennajo 1822; nell'atto che dichiarò allo stato inammissibile l'appello de' signori Dolci, ed Amalfitani, ordinò citarsi regolarmente gli eredi de' conduttori, ed esibirsi in Cancelleria tutt'i processi antichi, a vista di che si riserbò definitivamente pronunciare.

Con atto de' 16 Marzo fu riportata la causa all'udienza, dichiarandosi, che tutti gli atti antichi esistevano, come esistano presso della Cancelleria della

Gran Corte Civile, che non doveva tener conto della detta interlocutoria per chiamare in giudizio li conduttori, atteso prescindendo, che costoro non più esistono, e non si possono i di costoro rappresentanti rinvenire, tal provvidenza non poteva ritardar la spedizione del giudizio, tanto maggiormente, che niuna influenza poteva avere la di costoro chiamata per non esservi contestazione di giudizio con i medesimi, e per conseguenza nella discussione de' gravami di cui la Gran Corte dovevasi incaricare come veniva dimostrato colle difese di cui si farà menzione ne' seguenti altri atti di difesa. Per parte di Brancalasso con atto del 20 Marzo si dedusse, che tutte le perdite sofferte da esso lui erano avvenute per vizj preesistenti, e per fatto de' venditori; 2. Che rapporto i danni, che vi era una liquidazione fatta dalla Regia Corte di S. Mauro, convalidata da un calcolo dello scrivano della causa, accettato dalla Cura Economica, e quindi con decreto del Sacro Regio Consiglio, col quale si disse deducto interesse ducatorum 1660, *ch'era l'importo appunto de' succennati danni. Cotesto decreto fu accettato dalla Cura Economica colla intimazione dello stesso. Si dedusse inoltre, che i danni pe' quali si domandava l' indennizzazione non eran quelli de' quali si ebbe considerazione, nella valutazione del feudo, ma sibbene de' danni posteriormente avvenuti; 3. Che i dritti proibitivi de' molini,*

e trappeti Brancalasso mai l' aveva posseduti allegando in appoggio il decreto del 17 Dicembre 1792 con cui se ne commise la liquidazione allo stesso tavolario Salerno, lo che non sarebbe avvenuto, se tal mancanza non si fosse avverata, nè questo decreto accettato si sarebbe dalla Cura Economica colla intimazione dello stesso. 4. Rapporto al canone de'l' Osteria si rispose per parte di Brancalasso, che il documento che ne giustificava l' esistenza rattrovavasi esibito nel terzo volume de' processi antichi, che non più esisteva, ma che sin dal principio del giudizio nel Sacro Consiglio non si era posto in dubio. 5. Che rapporto all'allegata perenzione, nascente dal decreto del 1812, lo stesso non era di ostacolo al Brancalasso; che non in linea di azione, ma di semplice eccezione opponeva la mancanza, e perdita de' corpi non già per ottenerne il suo giusto compenso, e rifazione, ma semplicemente per sottrarsi dal chiesto pagamento di residuo di prezzo, e suoi interessi, e che il Brancalasso era un semplice tenutario coll' obbligo di pagare il residuale prezzo.

La Gran Corte Civile di Napoli con decisione de' 19 Aprile 1822 pronunziando sulla reclamazione, e nullità contro del decreto del Sacro Consiglio del 27 Febbrajo 1792, ordinò che il decreto profferito dal Commissario a' 14 Gennajo suddetto anno 1792 si fusse eseguito, a qual effetto rigettò le nullità prodotte dal

signor Brancalasso, dichiarando, che le stesse non ostavano riguardate sotto la linea di eccezione. Rinviò le parti avant' i primi Giudici per provvedersi sul residuo di prezzo, e sulle pretese deduzioni per danni commessi da' conduttori, e per tutte le altre perdite, che si dicono sofferte dal compratore.

Con atto de' 6 1822 gli anzidetti cessionarj fecero citare il signor Barone Brancalasso per sentirsi condannare al pagamento di ducati 9159, e grana 56 per residuo del prezzo, e gl' interessi decorsi dal 1792 sino all' effettivo pagamento.

A' tredici detto con atto in copia il signor Brancalasso reiterò le stesse difese, e sostenne, che oltre dell' indennizzazione, che gli era dovuta per le deteriorazioni commesse dagli antichi conduttori, e per le perdite de' dritti proibitivi de' molini, e trappeti, e della fida, e pesca, non che pel canone di carlini 15 rinvenuto sull' Osteria gli competeva l'indennizzazio- del demanio perduto colla decisione della Commessione Feudale.

Per parte degli attori Marchese Dolci, e Cavaliere Amalfitani tranne l' insussistenza delle dette azioni di garantia fu reiterata la perenzione delle dette azioni per effetto del decreto de' 9 Luglio 1812 per non essere stata dedotta nel corso de' 6 mesi, e quindi erano perente.

A' 4 Luglio 1822 fece intimare Brancalasso un certificato del menzionato istromento de' 29 Luglio 1790, con un lungo atto di difesa, ed una copia di partita di Banco per giustificare il pagamento del dippiù, e rinnovò le stesse difese di sopra rapportate, aggiungendo che la verifica delle perdite era garantita anche dai giudicati emessi presso gli antichi Tribunali, accettati dalla Cura Economica, e fra quali, è d'annoverarsi il decreto del Consigliere d'Agostino, il quale commise la verifica allo stesso tavolario Salerno.

Con atto de' 5 Luglio 1822 furono dagli attori riprodotte tutte le precedenti difese, e si aggiunse: 1. Che quando si avesse voluto attendere la fede dell' istromento per le pretese deteriorazioni queste non poteano esser pretese pria di un giudizio regolare in faccia ai conduttori, il quale non poteva mai rendersi efficace in faccia ai venditori, poichè riguardando deteriorazioni del palazzo n' era stato compensato col rilascio de' ducati 7000, il quale rilascio ebbe per oggetto principalmente, perchè si era dato un prezzo al palazzo diruto. Ed inoltre che avendo il signor Brancalasso ritenuti li ducati 900 delegati pagarsi ai conduttori risultava anche perciò soddisfatto per detta causa: 2. Che indarno si erano riputati per giudicati li decreti interlocutorj, mentre per legge antica, e novella le provvidenze iuterlocutorie non ligano li Giudici, e

possono loro stessi rivocarla, egualmente che non si reputano per giudicati que' decreti, che sono stati attaccati co' gravami: 3. Che la dimostrazione di non essere applicabile il decreto de' 9 Luglio 1812 era incoerente, mentre quel decreto riguardò tutte le azioni preparate, e non terminate. Se la legge fissò un termine per lo sperimento, e questo lo fece scorrere, non puole ora dopo essere perenta, essere più animata. Nè vale l'altro assunto, ch' egli le produce in linea di eccezione, mentre tranne, che la legge non ha fatto tai distinzioni impropriamente si vorrebbero scambiare li termini contro la testè rammentata decisione e della legge.

Per parte di Brancalasso con atto de' 4 Luglio 1822 riportandosi a quanto rattrovavasi precedentemente dedotto, soggiunse la seguente altra osservazione, e ragioni concepite ne' seguenti termini. 1. Rapporto al dritto proibitivo, de' molini, e trappeto rattrovato inesistente al tempo del possesso del feudo si desume dalla citata carta, e dal documento esistente al folio 56 ater. volume della convenzione. Dai decreti del fu Principe di Caravita, quelli dell' abolita Regia Camera, e più dal decreto del fu Consigliere delegato d' Agostino, con cui se ne commise anche la liquidazione all' istesso tavolario Salerno di consenso delle parti eletto. Decreto che per detta Cura Economica venne pienamente accettato, e su cui non lice più rinvenire folio 231 detti

atti. 3. *Rapporto al dritto proibitivo della fida, e pesca, che mai l'abbiano possedute i venditori Amalfitani tanto meno il compratore Brancalasso si desume da irrefragabili documenti folio* 63, 65 70 73 78 80 82 88 89 *volume intitolato atto di Sanzone intimati tutti, e non contradetti che ci assicurano tal verità, in modo, che astretto anche il fu Marchese la Porta ad esibire i titoli de' vantati, e mal supposti dritti quelli non esibì.* 4. *In ordine a' dritti di zecca, scannaggio, e portolonia, che sian rimasti aboliti dal* 1735 *con ordine dell' abolita Regia Camera della Summaria. Costa dal foglio terzo e quinto. Nè vale il dire, che tali dritti furono conceduti a' venditori con istromento di transazione passata con quel Comune, mentre il Comune medesimo tosto reclamò contra detto istromento di transazione con manifesto dolo, e viva forza estorto, e della maestà del Sovrano per mezzo della Real Camera di S. Chiara ottenne, che l'assenso su tal transazione interposto ridotto si fusse ad* jus, et justitiam, *folio* 160, *volume dieci: Cose tutte che non solamente si tacquero da' venditori, anzichè espressamente obbligaronsi di evizione in caso di perdite, o loro inesistenza.* 5. *Finalmente che l'estinta Commessione feudale abbia dichiarato il demanio compreso in esso il Piano di Cotella un corpo proprio del Comune, e non già feudale, come si asserì nello istromento di vendita, e come viene*

riportato nella relazione di Salerno con somma ponderanza, e giustizia lo fece; mentre a prescindere dalla relazione del Razionale Bruno, e dalla revisione del signor Abbamonte, mercè cui restò provato giusta i rilievi antichi, che detto demanio era proprio del Comune, ebbe tra l'altro presente l'istromento de' 23 Settembre 1576, con cui il fu Marchese la Porta possessore allora del feudo ritrocedè al Comune stesso la mezza covertura sul detto demanio che precedentemente il Comune pignorato se l'aveva, ricevendosi all'uopo la somma sborsata, siccome dal folio 55 detto, vol. 10; fatti tutti, che da' detti venditori si tacquero nell'istromento di vendita: E per ultimo in ordine all'opposta perenzione si fecero per parte di Brancalasso le seguenti osservazioni: 1. Che per tutto ciò, vi era stata contestazione nel già Sacro Consiglio nell'abolita Regia Camera, e che vi esistevano più, e diversi decreti da tempo in tempo all'uopo resi, che furono da Brancalasso tutti ravvivati: 2. Che il decreto del 9 Luglio 1812 essendo una legge di eccezione doveva restrittivamente interpetrarsi, e quindi non parlando del caso in quistione non poteva essere operativo ad abbattere il dritto del Barone di esser rifatto de' danni sofferti: 3. Che a' termini dell'offerta i danni ricader dovevano a carico de' venditori.

Si è sostenuto, che dal volume primo del processo più voluminoso si rileva una fede estratta dal catasto del tenor seguente. E più il predetto Eccellentissimo signor Marchese ricava annui ducati 20 in circa dalli mezzi terraggi delle terre demaniali cedatale da questa Università per le quali la prefata Eccellenza diede ad essa Università ducati 400 a godere, ed essendo incerta la rendita di detti mezzi terraggi perciò si è fatto carico delli suddetti annui ducati 20 in circa alla ragione del 5 per 100 sopra la suddetta somma di ducati 400, e che dal folio 121 del detto processo risulta il seguente decreto de' 15 Febbrajo 1757 sulla dimanda della Università, che chiese di esser mantenuta nella esazione della sua mezza covertura; che li veniva contestato dal Barone: Quod Universitas terrae Episcopiae ex nunc, et in futurum non molestetur pro media covertura pro satis in territoriis demanialibus feudi et aliis in actis deductis et illustris Marchio terrae praedictae infra tres menses exhibeat legitima documenta crediti ducatorum 400: Ad finem providendi et interim faciat depositum Universitas penes acta Regiae Camerae annuorum ducatorum viginti: *Avverso di tal decreto si veggono prodotte le nullità, colle quali il Barone sostenne, che la pretesa mezza covertura per parte dell' Università si era stabilito con decreto de' 4 Settembre 1736:*

Quod sint salva jura dictae Universitatis si quae competunt in termine ordinario, *per cui incontrava il decreto suddetto l'ostacolo della cosa giudicata costituito sulla stessa dimanda, ed oltreacciò che incontrava l'ostacolo della transazione vallata di tutti i solenni.*

A 21 Maggio 1657 dalla Regia Camera fu prescritto, che non ostavano le dette nullità.

Si è sostenuto per parte degli attori, che dal volume secondo appare, che tutte le quistioni, e capi di gravami furono transatti con istromento del 1737, e questo fu munito non solo di Regio assenso del 1738, ma di decreto d'expedit.

Segue la sentenza degli 11 Dicembre 1822, che si ritrova trascritta nella precedente memoria.

Inoltre seguono lunghissimi atti di difesa, e risposte, che concernono ciò che si era dedotto presso i primi Giudici, siccome di sopra abbiamo rapportato.

Segue la decisione impugnata del 1 Luglio 1823 del tenor seguente.

Udito il signor Giudice Cardone facendo funzione di Pubblico Ministero nelle sue uniformi conclusioni, e fatto il rapporto dal signor Giudice Santangelo.

QUISTIONI.

Prima. *Il residuo di prezzo dovuto da Brancalasso per lo acquisto fatto dell' ex-feudo di Episcopia, a quale somma si eleva?*

Seconda. *Il dritto del Barone Brancalasso a ritenere dal prezzo di cui è ancora debitore, un compenso per la mezza covertura su la tenuta detta Demanio perduta in forza della decisione della Commissione feudale è colpito, o pur no dalla disposizione del decreto de' 9 Luglio 1812?*

Terza. *E' dovuta al signor Brancalasso un compenso per la perdita dai lui sofferta de' dritti proibitivi della fida, della pesca, e del canone di carlini 15 su l'Osteria ex-feudale?*

Quarta. *Ha dritto il signor Brancalasso di ritenere l'intera somma di ducati 1664 pe' danni commessi dai conduttori dell' ex-feudo di Episcopia?*

Quinta. *Nell' affermativa, dovrà la somma predetta imputarsi alla sorte, o agl' interessi di ciò ch' egli deve per resta di prezzo al venditore?*

Sulla prima quistione.

Considerando, che quantunque gli attori Dolce, ed Amalfitano abbiano convenuto il signor Brancalasso pe 'l pagamento di ducati 14000, pure dietro le produzioni, e le partite di Banco da questi esibite, e dic-

tro il silenzio della parte creditrice, non resti più luogo a dubitare, che l'effettivo debito per saldo del prezzo da esso dovuto, ammonti alla somma di duc. 9159, *e grana* 56.

Sulla seconda quistione.

Considerando, che il decreto de' 9 Luglio 1812 *nello stabilire, che decadessero dal dritto di agire per regresso, o per evizione contra coloro da' quali aveano causa tutti quelli, che in forza delle leggi eversive della feudalità o di decisioni della Commissione Feudale non avessero denunziata la lite a' loro autori, invitandoli innanzi alla stessa Commissione, chiaramente prescrisse, che le azioni di garantia così istituite, ove non fossero dedotte innanzi a' Tribunali ordinarj fra il termine di mesi sei, rimanessero irrevocabilmente perente.*

Considerando, che sia scorso questo termine senza che il Barone Brancalasso avesse curato di uniformarsi alle disposizioni della legge per sperimentare l'azione di garantia, e per essere indennizzato di ciò che aveva predato da' venditori del feudo, e che da ciò gli venga oggi preclusa la strada ad ottenerlo.

Considerando, che il decreto de' 9 Luglio 1812, *il quale principalmente ebbe in mira un'oggetto di ordine pubblico, volendo mettere un termine assoluto alla pendenza delle moltiplici contestazioni, le quali an-*

davano ad elevarsi nell' abolizione della feudalità, ed assicurare con un sollecito procedimento la calma, e gl' interessi di un numero immenso di famiglie, costituì una legge tutta di eccezione, la quale venne perciò a derogare in molti punti le regole ordinarie del dritto civile.

Considerando, che l' interpetrazione che il signor Brancalasso proccura di apportarvi col sostenere che il decreto volle perente le azioni, ma non intese di perimere le eccezioni, le quali sono perpetue, nè alteri lo spirito, e nè distrugga l' oggetto. E' chiaro dalla lettera della legge stessa, ch' essa volle prescrivere un termine fatale all' esercizio della garantia, e della evizione contra chi avesse venduto de' beni, o de' dritti perduti in forza delle leggi eversive della feudalità, o mercè decisioni della Commessione Feudale. Essa venne a colpire in tal modo il dritto di colui, che poteva sperimentare la garantia; se dove non vi è dritto non può esservi azione, molto meno l' eccezione fondata sopra un dritto annullato dalla legge potrà produrre effetto giammai.

Considerando, che invano il signor Brancalasso proccuri di sfuggire le conseguenze che derivano da' principii di sopra stabiliti col distinguere gli effetti dell' azione, da quelli dell' eccezione, mercè della quale egli crede di poter eludere la dimanda del residuo del

prezzo contra di esso avanzata. L' eccezione del signor Brancalasso per ritenere il prezzo del quale è debitore, onde compensare le perdite sofferte, non è in sostanza, che un' azione riconvenzionale, diretta ad ottenere la compensazione. Ma anche quando fosse una semplice eccezione, ed anche quando il Magistrato potesse distinguere ciò che non ha distinto la legge, chi non vede che si fosse aperto ai litiganti il campo di ottenere in via di eccezione ciò che aver non possono in linea di azione, la legge sulla quale si disputa non verrebbe a conseguire lo scopo, che espressamente volle proporsi?

Considerando, che anche quando la controversia attuale potesse essere definita secondo le regole del dritto Romano, al quale Brancalasso cerca di ricorrere per sostenere il suo assunto, non perciò egli avrebbe una causa migliore. Assume esso infatti, che l' eccezioni da lui presentate per ritenere il residuo del prezzo dovuto, debba produrre l' effetto stesso, che avrebbe prodotta l' azione di garanzia, o d' indennizzamento, che per legge gli competeva contra il venditore dell' ex-feudo di Episcopia, da che nella legge quinta Dig. ultim. de dolo excepto, *dalle parole del Giureconsulto Paolo si tragga la massima che* temporalia ad agendum, sint perpetua ad excipiendum. *Il comune commento di tutti gl' interpetri, fondato su ciò che poste-*

riormente nella legge stessa si soggiunge limita però questa massima soltanto al caso in cui venga impedito a colui che ha l'azione di poterla sperimentare fra il tempo stabilito dalla legge. Ma quando la strada allo sperimento dell'azione gli è aperta, quando la legge prefigge un termine allo sperimento del dritto dal quale l'azione deriva, l'eccezione allora non può diventare perpetua, nè vestir la divisa di azione, e deve l'uomo imputare a se stesso la perdita di un dritto, che la legge gli aveva conservato, che egli non curò di conseguire fra il termine opportuno.

Considerando, che tale limitazione alla regola della perpetuità dell'eccezione, oltre di venir affiancata dal sentimento di più dotti interpetri del dritto Romano, chiaramente risulti ancora da' casi, e dalla specie, della quale il Giureconsulto si occupava nella legge indicata. Parlava in fatti Paolo del dolo, malo, *e del caso non* numeratae pecuniae. *E' chiaro, che l'una, e l'altra eccezione elida il titolo, e distrugga il* deberi. *E' chiaro, che il dritto il quale risulta da tali eccezioni non possa spiegarsi, se non quando si è convenuto in giudizio. Può mai questo caso paragonarsi al dritto che si ha di sperimentare la garantia, e l'evizione? Conferma poi invincibilmente la limitazione di doversi intendere perpetua l'eccezione nel solo caso in cui sia impedito lo sperimento dell'azione, ciò che Paolo stesso soggiunge nella legge medesima:* Non sicut

de dolo actio certo tempore finitur, ita etiam exceptio eodem tempore est. Nam haec perpetuo competit, cum actor quidem in sua potestate habet quando utatur jure sua, is autem, cum quo agitur non habet potestatem, quando conveniatur.

Sulla terza quistione.

Considerando, che le leggi eversive della feudalità distrussero tutt' i dritti proibitivi, che gli ex-Baroni esercitavano ne' feudi, senza accordar loro regressa contra i venditori per compenso; e che per effetto di questa generale disposizione, e non pel vizio del titolo perdè il signor Brancalasso il dritto proibitivo de' molini, e trappeti del quale chiede di' essere indennizzato da colui, che glielo vendè, ciò che fu anche espressamente dichiarato dalla decisione della Commissione Feudale, de' 9 Giugno 1808.

Considerando, che malamente il signor Brancalasso voglia dedurre dalle opposizioni che spesso gli vennero fatte da qualche cittadino del Comune per l' esercizio del dritto proibitivo, la mancanza del titolo, o la mancanza del possesso, giacchè il titolo esiste nella solenne transazione de' 10 *Giugno* 1731, *avvalorata dal decreto di* expedit, *e dal Regio assenso, ed il possesso si rileva dalle stesse dimande, che fino all' anno* 1805, *i cittadini del Comune avanzarono, perchè fosse inibito al Barone l' esercizio de' dritti in quistione.*

Considerando, che anche quando la perdita dei dritti proibitivi della quale il signor Brancalasso cerca di essere indennizzato non nascesse dalle disposizioni della legge, ma dal fatto del venditore; purc perchè egli non si è uniformato a quanto il decreto de' 9 Luglio 1812 prescrisse, acciò ultimate avesse potuto convenire in linea di garantia, e di evizione il venditore, siano anche in questo caso contra di lui adottabili le osservazioni, e le teorie già stabilite per dedurne che trovi oggi chiusa la strada allo sperimento de' suoi diritti a tale riguardo.

Considerando, che la fida, la pesca, ed il canone di carlini quindici sull'Osteria ex-feudale non furono valutati nell'apprezzo del feudo, e che l'esistenza del canone oltre di non essere stato dimostrato, svanisca di essere stata l'Osteria venduta come libera, ed esente da ogni peso. Per questi cespiti altronde, sarebbero un che sempre adottabili le considerazioni adottate di sopra.

Sulla quarta quistione.

Considerando, che si rilevino abbastanza dagli atti le deriorazioni avvenute nel feudo di Episcopia al momento in cui fu consegnato al compratore signor Brancalasso la Cura Economica, che rappresentava allora il venditore, le riconobbe anche essa, e nel riserbarsi tutt' i dritti, e le azioni contra i conduttori che le avevano cagionate con solenne stipulazione, si obbli-

gò di rifarne il signor Brancalasso, dopochè sarebbero state liquidate.

Considerando, che una simile liquidazione esisteva, quando la Cura Economica di Crucoli si obbligò d'indennizzare il signor Brancalasso, e che quantunque fosse stata fatta fra il compratore del fondo, ed i conduttori, che avean cagionato i danni in quistione, pure non si era mancato d'intimarla alla suddetta Cura Economica.

Considerando, che ove l'Economia di Crucoli avesse avuto motivo di non esser contenta di simile liquidazione, perchè fatta senza sua intelligenza, avrebbe dovuto far rivedere la perizia, e continuare la causa contra i conduttori. Se ciò non fece, se non spettava a Brancalasso il farlo; se questi aveva già un atto legale dal quale appariva, che nel ricevere il fondo compratovi aveva rinvenuto delle deteriorazioni, e pe' danai ammontanti alla somma di 1664 duc., come potrà dubitarsi che in forza dell'istromento di convenzione de' 29 Luglio 1790, e del suo obbligo stesso, debba il venditore indennizzare il signor Brancalasso dell'intera somma alla quale in quell'epoca una perizia ritualmente eseguita elevò il prezzo de' danni rinvenuti nel feudo?

Considerando, che non sia giusto il detrarre dalla somma de' ducati 1664, e ducati 700 per le deteriorazioni rinvenute nel palazzo Baronale da' periti del 1789, su l'appoggio che nell'apprezzo del feudo ese-

guito quattro anni prima, il palazzo suddetto era stato valutato per soli ducati mille, perchè inabitabile, e diruto. L' elasso de' quattro anni, aveva necessariamente dovuto accrescere la deteriorazione dello stabile, e nuove ruine si potevano ben accumulare alle antiche. Dall' apprezzo altronde si ravvisa che una parte di esso fosse abitabile, al momento della perizia era inabitabile affatto, e quindi giustamente furon valutati gli ulteriori danni, che fra quattro anni sopravvennero allo stabile.

Sulla quinta quistione.

Considerando, che dall' istromento de' 29 Luglio 1790 stipulato anche dopo l' approvazione ottenutane dal Sacro Regio Consiglio, chiaramente si ravvisi l' obbligo che la Cura Economica, rappresentante il venditore, contrasse verso il signor Brancalasso di pagargli le deteriorazioni, con far l' imputazione della somma dovuta a tal riguardo, o cogl' interessi, o alla sorte principale della quale era egli debitore.

Considerando, che all' epoca in cui la detta convenzione fu stipulata, il signor Brancalasso non era debitore d' interessi in una somma che potesse contrporsi a quella di ducati 1664, valore fissato da' periti per le deteriorazioni rinvenute.

Considerando, che sia concorde all' equità, ed alla giustizia l' imputare ciò che in sostanza il signor Brancalasso venne a ricevere di meno nel consegnargliesi il

feudo acquistato, al prezzo che gli aveva stabilito di pagarne quando le deteriorazioni, non esistevano, mentre ciò neppure discorda dallo stipulato, che previde il caso di doversi far simile imputazione, o agl' interessi, o alla sorte principale dovuta.

Per tali considerazioni

La Gran Corte Civile ammette opponente il sig. Barone Brancalasso contro la sua decisione contumaciale de' 28 Aprile 1823, e pronunziando definitivamente su le dette opposizioni, e sull' appello prodotto dalla signora Dolce, e cavaliere Analfitano contra la sentenza del Tribunale Civile di Napoli degli 11 Dicembre 1822, non che su l' appello incidente prodotto contra la sentenza stessa dal signor Barone Brancalasso, annulla gli appelli, e ciò di cui è appello, le opposizioni, e ciò di cui è opposizione, ed avocando a se il merito, con novella decisione facendo ciò che far dovevano i primi Giudici.

Primo. *Dichiara che il residuo di prezzo per la compra del feudo di Episcopia dovuto dal signor Brancalasso alla signora D. Gaetana Dolce come madre, e tutrice de' figli minori del fu Marchese di Castelluccio, ed al Cavalier D. Giambattista Amalfitano cessionarj del Marchese di Crucoli, sia in ducati 9159, e gr. 56.*

Secondo. *Dichiara che il Barone Brancalasso, abbia il dritto di ripetere da' cessionarj del Marchese Cruculi la somma di ducati 1664, per prezzo de' danni tro-*

vati nel feudo acquistato commossi de' conduttori, e verificati al momento in cui egli ne prese il possesso. Dichiara altresì, che questa somma debba imputarsi alla sorte principale da lui dovuta fin dall'epoca in cui per mezzo del solenne istromento de' 29 Luglio 1790 fu convenuto il risarcimento di simili danni a di lui favore.

Terzo. *Dichiara perente le azioni, e qualunque dritto di Brancalasso in linea di garantia, di compensazione, o di evizione, onde ottenere un compenso per le perdite sofferte della mezza covertura a tomolo su la tenuta detta Demanio, del pari che per la perdita de' dritti proibitivi del molino, del trappeto, della fida, della pesca, e per l'asserto annuo canone de'* 15 *carlini su l'Osteria ex-feudale, o in forza delle leggi eversive della feudalità, e della decisione della Commissione Feudale.*

Condanna quindi il Barone Brancalasso a pagare in beneficio de' signori Dolce, ed Amalfitano, per saldo del prezzo della compra da lui fatta del feudo di Episcopia ducati 7492, *e grana* 56 *risultanti da ciò che per capitale egli deve nella somma di ducati* 9159, *e grana* 56, *detraendosi da questa i ducati* 1664, *de' quali è creditore per le deteriorazioni avvenute nel feudo, coll'interesse del* 4 *per* 100 *dall'epoca dell'ultimo pagamento, fino all'intera soddisfazione.*

C A P. I.

§. I.

Si dimostra che il decreto del 1812 sia il solo applicabile nella contestazione.

Ond' essere ognun convinto, che il fine del cennato *decreto* si fu di prevenire tutte le contese giudiziarie nell'abolizione della feudalità, che avessero potuto avvanzarsi per cagione di evizioni, e di far estinguere quelle anche preparate innanzi ai Tribunali ordinarj in un termine più breve possibile, per schivare ai particolari, ed alle pubbliche Amministrazioni gl'imbarazzi, basta dare un semplice cenno alla ragione della legge così concepita.

„ Volendo prevenire le contese giudiziarie, che „ potrebbero essere avvanzate per cagion di evizio- „ ni, che risultino da sentenze della Commissione „ Feudale, o da divisione di Demanj Comunali ese- „ guita in forza della legge del dì primo Settembre „ 1806.

„ Volendo nello stesso tempo provvedere alle „ giuste indennizzazioni, che potrebbero essere recla- „ mate dalle parti contra il Governo per questa

„ specie di causa, schivando per quanto è possibi-
„ le, alle Amministrazioni pubbliche, ed a parti-
„ colari gl'imbarazzi, *le lentezze*, e le spese di una
„ lite ec.

Adunque se lo spirito della legge si fu di provvedere in generale all'indennizzazioni, per causa di evizioni, nell'ambito della Giurisdizione Feudale, di tranquillizzare gl'interessi de' particolari, e delle pubbliche Amministrazioni, ch' eran rappresentate dal Governo in un tempo più sollecito possibile, e di definire li casi, che non davan dritto di regresso. N'emergono dal fine della legge le seguenti conseguenze.

1. Che le disposizioni contenute nel detto decreto formano una legge di eccezione alle regole del dritto Civile.

2. Che li dritti feudali aboliti col decreto del 1806 non davan dritto di regresso.

3. Che per la tranquillizzazione delle famiglie, e per la garantia dell'Erario Regio conveniva fissare de' termini rigorosi perentorj per spegnere velocemente li giudizj.

Se questa fu evidentemente la ragione della legge, non lice a chiunque di recare delle interpetrazioni per distruggerla, e così convellere la tranquillità delle famiglie, pregiudicare li loro dritti acqui-

stati; e quel ch'è più, abbattere l'unica garantia dell'*Erario Regio* conciliato da siffatta legge.

Vie più non è lecito avvanzare delle spiritose interpetrazioni contro una legge, pur troppo chiara innanzi alla Corte Suprema, che oltre di essere dotata di Consiglieri Sapientissimi, è stata eretta per *far eseguire le leggi, e non per distruggerle*, specialmente ove trattasi d'interesse pubblico, come l'attuale, in cui non solo è interessata una classe innumerevole di cittadini, che vivono tranquilli sotto l'ombra della legge, ma lo stesso *Erario Regio* succeduto ad innumerevoli feudi.

Nè può dirsi, essersi posteriormente abrogata siffatta legge, poichè lungi di esistere altra disposizione Sovrana abrogativa, esiste anzi la espressa *volontà Sovrana* di voler eseguita una legge cotanto salutare per gl'interessi proprj Reali, e d'immenso numero di famiglie, manifestata con circolare del dì 14 Gennajo 1818, comunicata alla Suprema Corte, ed in tai termini segnata.

„ E' volontà del Re che ne'giudizj di garantia
„ relativi a'beni dello Stato ch'esistono, o potran-
„ no esistere tra l'Amministrazione del Demanio,
„ ed i compratori delli stessi, i Tribunali ordinarj
„ debbano esattamente osservare le disposizioni con-
„ tenute nell'art. 5 del decreto de'9 Luglio 1812.

Per poco, che li Tribunali ordinarj si erano allontanati da talune disposizioni di tal decreto, ben tosto dalla Suprema Autorità ne furono avvertiti, e richiamati all'esatta osservanza di tal legge, in conseguenza l'ideare soltanto, di non applicare le disposizioni di tal decreto, è lo stesso che disprezzare la legge, vilipendere li dritti de' cittadini, e far onta alla volontà Sovrana.

Il dire, che la disposizione di tal decreto colpisca soltanto le azioni di garantia dipendenti dalle decisioni della Commissione Feudale, e non la triplice assunta lodazione di Antore presso li Tribunali ordinarj, è lo stesso che andare contro la letterale disposizione dell'art. 8 che così si esprime.

Art. 8. „ Le azioni di garentia che saranno state „ preparate innanzi alla Commissione Feudale, o a'*Tribunali ordinarj* a tenore degli art. 3, e 7 di questo „ decreto, e che non si trovino ancora terminate, „ dovranno essere dedotte innanzi a'Tribunali ordinarj competenti fra il termine *di sei mesi. Scorso questo* „ *termine, le azioni suddette rimarranno irrevocabilmente* „ *perente.*

Quindi nella disposizione della legge son comprese letteralmente tutte le azioni di tal specie, che si ritrovavano preparate, o avanti della Commissione, o de' Tribunali ordinarj.

Oltracciò l' argomento del signor Brancalasso, o contiene una contraddizione manifesta, o è colpito dall'articolo 3 del citato decreto. Imperocchè s'egli sostiene, che non sono state dedotte le sue azioni innanzi la Commissione Feudale pel regresso, ed in tal caso è colpito dall'art. 3 del detto decreto che dispone.

„ Sono nondimeno decaduti dal diritto conser-
„ vato dall'art. 2 tutti coloro ch'essendo stati con-
„ venut' innanzi alla Commissione, non hanno de-
„ nunziata la lite a' loro autori, citandogli legitti-
„ mamente innanzi alla stessa Commissione.

Ed in fatti egli non denunziò la lite regolarmente, come abbiamo dimostrato a carte 50, e 51 dell' altra nostra scrittura.

In conseguenza, non avrebbe potuto sperimentare verun'azione quando anche tra li sei mesi l'avesse dedotta a termini dell'art. 3 del citato decreto uniforme all'art. 1640 del Codice Francese unisono al Responso di Paolo che chiaramente dice: *Si cum possit emptor auctori denuntiare, non denuntiasset, idemque victus fuisset, hoc ipso videtur dolo fecisse, et ex stipulatu agere non potest* (1).

Se poi seguit'a sostenere aver dedotte le azio-

(1) *L.* 53 §. 1 *ff. de evict.*

ni di regresso regolarmente avanti la Commissione Feudale giusta il disposto della legge, ed allora la sua argomentazione contiene una contraddizione, poichè se furon dedotte presso della Commissione Feudale, indarno si è sforzato dire che il decreto non riguardò quelle de' Tribunali ordinarj, per la nota massima filosofica, che non *potest simul esse, et non esse.*

§. II.

Può riguardare la quistione attuale la regola peculiare proposta da Paolo nella L. 5 §. ultimo de doli mali, et metus except.

Sarebbero sufficienti le riflessioni da noi portate e nell'altra allegazione a carte 57 e seguenti, e nella Giunta all'uopo scritta, a cui ci riportiamo: Tuttavia ci sia permesso di aggiungere, per maggior confutazione.

Primieramente, ch'essendo il decreto del 1812 una legge di eccezione, non possono trarsi argomenti dalle leggi Romane, che formano la regola, per l'evidentissima ragione, che l'eccezione, o è distruttiva della Regola, o ristrettiva: quindi sarebbe lo stesso che distruggere la legge di eccezione, con trarre argomenti dalla regola che è stata o distrutta,

o ristretta, ed ammettere così un'assurdo, per non far eseguire una legge, che interessa l'ordine pubblico.

In secondo luogo la regola *temporalia ad agendum, sunt perpetua ad excipiendum* non è adattabile alla quistione. Perciocchè, secondo lo spirito della legge del 1812 fu colpito il dritto di agire per l'azione di regresso in qualunque guisa fosse appartenuto.

Se dunque venne fulminata la perdita del dritto indarno si fa l'addotta distinzione dal Barone Brancalasso, tanto maggiormente, che siccome abbiamo dimostrato colla nostra precedente scrittura, l'evizione non si sperimenta per via di eccezione, ma di azione, ed il contraddittore per favorire al suo ingiusto assunto, vuole scambiare anche li modi e li mezzi, che la legge accorda ai litiganti.

Oltracciò la proposta regola di Paolo, comprende le seguenti limitazioni, cioè: Che colui, a cui competeva l'eccezione, non avrebbe potuto sperimentarla, senza che l'azione si fosse istituita.

In tal caso siccome dipendeva dalla volontà dell'attore istituirla; così la legge per mantenere la reciprocanza de' dritti, dispose in tai casi peculiari, che l'eccezione diveniva perpetua; o pure avea luogo secondo l'opinione degli Interpetri, *quando quis non potest jus suum proponere in judicio agendo, sed tantum*

excipiendo. Or non sappiamo qual rapporto ha questo caso col nostro! Forse il signor Barone Brancalasso è stato impedito dagli attori d' istituire o in via d'azione, o in via di eccezione, secondo il suo vocabolo illegale, il regresso? Oibò! Anzi dal fatto costa, che il medesimo, pria di animarsi dagli attori il giudizio paralizzato colli suoi cavilli, istituì l'azione di regresso nel 1817, e la rinnovellò nel 1819 (1). Se ne accorse troppo tardi. Deve imputare alla debolezza della sua ~~maniera~~ memoria, o all'ignoranza della legge la sua oscitanza, e non ai venditori, dai quali verun impedimento gli fu arrecato, per promuovere siffatto ingiusto giudizio, atteso la potenza era nella sola sua balia, ed indipendente dall' azione del residuo di prezzo; come lo dimostra il fatto giudiziale testè espresso.

Tanto meno puole sostenere, che il regresso non potea sperimentarlo in via di azione, ma di eccezione, perchè tale ipotesi sarebbe diretta a sconvolgere tutti li principj più saldi della giurisprudenza, e su de' quali vale meglio il tacere, che intrattenerci a ricordare le prime regole delle Istituzioni.

Indarno poi si è sostenuto, che siasi violata la *L.* 5 *Cod. de except.*; poichè questa legge contiene

(1) fol. 14 della presente

la stessa massima, che abbiamo riportata, di Paolo. Anzi in questa legge maggiormente si fa rilucere la ragione particolare addotta dal rinomato Giureconsulto, cui l'accorto contraddittore ha creduto d'isfuggire col trascriverla mutilata negli ultimi versi. Affinchè i saggi Magistrati ne conoscano lo spirito, sponiamo li veri termini della legge: *Licet unde vi interdictum intra annum locum habeat, tamen exceptione perpetua succurri ei, qui per vim expulsus post retinuit possessionem, auctoritate juris manifestatur.*

Ognun conosce, che la ragione di siffatta legge è riposta nel difetto di poter il reo agire senza la volontà dell'attore, che promuova il giudizio, indipendentemente dal quale non sarebbe nata mai a favor del primo lo sperimento dell'eccezione. Su di questa massima sono uniformi tutti gl' Interpetri, fra i quali merita di esser rapportato il chiarissimo Donello: *At exceptionem de vi perpetuam esse oportere, quia hac uti non potest reus, nisi actor voluerit, idest egerit, ut actio exceptione excluderetur: non est autem in potestate rei, quando actor experiatur* (1).

Le riflessioni fin quì spiegate sarebbono sufficienti per persuadere, che li sofismi dell'avversario diretti a distruggere una legge cotanto nitida, ed

(1) *Donello ad Leg.* 5 *Cod. de except.*

interessante all'Ordine Pubblico sieno audaci, ed inutili a spargere dubbio sulla giustizia della impugnata decisione. Tuttavolta per vieppiù far conoscere li paralogismi e la mal'applicazione delle leggi, che si dicon violate, analizzeremo nel seguente capitolo la loro vera intelligenza, e che altri casi riguardano, fuorchè quello in contestazione.

C A P. II.

Analisi degli altri mezzi per annullamento.

§. I.

Sul primo mezzo.

Confessiamo il vero, che la facilità, con cui il signor Brancalasso, ha sostenuto di essersi violate innumerevoli leggi, fà ad ognun senza fallo conchiudere, che poco conto fà delle medesime, e le reputa per tante idee favolose, da poter connettere infiniti poetici concetti, a seconda dell'effervescenza di ciascun poeta. Ma non è così, giacchè ciascuna legge riguarda un caso particolare, e non estensivo

ad altri casi, e fatti dell'uomo, diversi da quelli che ha riguardati.

In fatti a sostenere il signor Brancalasso l'irregolarità della decisione h' assunto, di essersi tralasciata la quistione preliminare, se standovi una triplice laudazione in autore fossero stati applicabili li termini perentorj del decreto del 1812. Veramente questa quistione si è presentata in altri termini ai giudici ordinarj; e noi ne abbiamo a ribocco favellato nel capitolo precedente. Ora ci limitiamo ad analizzare il treno delle quì segnate leggi, che diconsi violate, e sono: *L. 4 Cod. de sent. et interl. L. ut fundus ff. com. divid. L. 1 Cod. de lit. contest. L. si rem quam §. ult. ff. de evict. L. si plus § penult. eod.* M'affinchè rimanga ognun convinto de' paralogismi, di cui il contraditttore ora fa uso, per adombrare la verità, ed opprimere la giustizia, ecco la vera sposizione di esse.

Colla prima si propone il caso, che un giudice appo di avere deciso riceva un giuramento; per lo qual motivo rinvenendosi in una inevitabile contradizione la sentenza col giuramento, ed il magistrato non potendo scampare una momentosa contradizione legale, si fulmina di nullità la sentenza, e gli si denega la forza di cosa giudicata, quasi per essersi

giudicato contro il consuetò sistema giudiziario (1).

La seconda partendo dal principio contenuto nell'art. 544 delle L. di Proc. che non possa il Magistrato uscire dai cancelli della dimanda, prescrive, che fatta la istanza da un erede per lo giudizio *familiæ erciscundæ*, sia inibito al giudice d'imporre una servitù al fondo di un erede in vantaggio dell' altro (2). Veramente di questa legge un irrepugnabile argomento in nostro vantaggio può trarsi per rinfacciare a Brancalasso, che nella Corte Suprema non si possono suscitare quistioni diverse da quelle elevate presso li Giudici del merito.

La terza è diretta a far conoscere gli estremi da verificarsi, perchè una lite si dica contestata (3).

(1) *Prolatam a praeside sententia contra solitum judiciorum ordinem, auctoritatem rei judicatæ non obtinere certum est. L. 4 Cod. de sent. et interl.*

(2) *Ut fundus hæreditarius fundo non hæreditario serviat, arbiter disponere non potest: quia ultra id quod in judicium deductum est, excedere potestas judicis non potest. L. ut fundus ff. com. divid.*

(3) *Res in judicium deducta non videtur, si tantum postulatio simplex celebrata sit, vel actionis species ante judicium reo cognita. Inter litem contestatam,*

Finalmente le due *leg. de evict.* determinano li fatali, ed il modo, con cui si debba denunciare la lite al venditore per qualche giudizio sopravvenuto sul corpo alienato (1).

Coteste leggi, non si sa, con quale fondamento si sieno allegate. Forse un novello sistema analogico, ed intellettuale si sarà progettato. Finchè però, questo non si concilierà col buon senso, e con la logica legale, non ravviseremo veruna congruenza fra le leggi analizzate, e lo stesso spiritoso assunto del Brancalasso.

---

et editam actionem permultum interest. Lis enim tunc contestata videtur, cum judex per narrationem negotii caussam audire cœperit. L. 1 Cod. de lit. contest.

(1) *Quolibet tempore venditori denuntiari potest, ut de ea re agenda adsit: quia non præfinitur certum tempus in ea stipulatione, dum tamen ne prope ipsam condemnationem id fiat. L. 29 ff. de evict. Mota quæstione, quæ interim non ad pretium restituendum, sed ad rem defendendam venditor conveniri potest. L. 74 eod.*

§. II.

Sul 2 mezzo.

Questo secondo mezzo, diretto ad attaccare di nullità la decisione controversa, sul pretesto di aver denegato il compenso al Barone Brancalasso per la perdita de' diritti proibitivi, da essolui caratterizzati per litigiosi, svanisce semplicemente portandosi lo sguardo alle considerazioni della sentenza de' primi Giudici, ed alla decisione della G. C. Civile. In ambe di leggieri si fa conoscere, concordemente alla decisione dell'abolita Commissione Feudale de' 9 Giugno 1808, che la perdita de' diritti proibitivi non sia derivata da vizio del titolo, ma per virtù delle leggi eversive della feudalità. Si ravvisa eziandio in queste, che tutte le quistioni ventilate ora col comune, ed ora coi cittadini sieno state mere sollecitazioni recate per via di fatto, non essendovi stata giammai veruna dichiarazione di autorità competente, verun decreto di Magistrato, che abbia siffatto libero esercizio al Barone Brancalasso inibito. Più: Che l'antico ex-feudatario di Episcopia era fornito non solo di possesso, e ciò per le stesse posizioni del signor Brancalasso, che soltanto ha accusato inquietitudini, gli venivano arrecate, ma be-

nanche di titolo, vale a dire di una solenne transazione de' 10 Giugno 1731 vallata con decreto di expedit e munita di Regio Assenso. Che infine delle suddette perdite le conseguenze dovevano essere a carico del compratore, non dovendo essere il venditore tenuto a serbarne garentia alcuna.

Ma esaminiamo quivi ancora le facili leggi, che si proclamano violate. La prima di quel treno di legge, è la *L.* 4 *C. de litig.* In questa si fa parola di una vendita fatta, pendente la lite, del corpo alienato. Or a prescindere dalla perenzione dell'azione di sopra dimostrata, e dalla buona fede de' venditori, si manifestarono nell'apprezzo eseguito tutte le contestazioni ingiuste; eranvi fin'allora intercedute; non si è dimostrata veruna perdita fatta sin'all'abolizione de' diritti proibitivi: Che anzi li fatti giudiziali avvenuti contra di esso Biancalasso dimostrano il possesso di quelli, fino a che la decisione della Commissione Feudale non li dichiarò aboliti.

Ci cale poco l'analizzare profondamente le altre leggi riportate; poichè non hanno veruna rapporto nè tampoco alle idee in questo mezzo sviluppate. E vaglia il vero, la *L.* 1 *ff. de obl.* indica le sorgenti delle obbligazioni dal maleficio, dal contratto, o dal proprio diritto. La *L.* 52 *ff. cod.* ri-

guarda lo sperimento di alcun' azione, avendosi il diritto a più; cose, che per nulla caggiono in controversia.

Infine la *L.* 3 *ff. de pec.* tratta di un figlio, o di un servo, che per un altro si sia reso garante, e si chiede se mai rimane desso obbligato. E nella *L.* 11 *ff. de interrog. in jur. fac.* si fa il caso, che in giudizio volendosi agire coll'azione *damni infecti*, si dimanda, se la casa, o il luogo, donde si tema il danno è proprio di colui, a chi s'indirizza l'azione. E secondo la sua negativa, o affermativa risposta ne risultano diverse conseguenze. Queste due leggi un poco più delle altre distano dal nostro giudizio, per quanto dista un cervello balzano dalle idee concrete, e materiali. Ammiriamo altresì la bizzarrìa del contradittore, che ha ardito di desumere anche dalle idee inesistenti degli argomenti, con asserire essersi violato il Dispaccio del 27 Dicembre 1766, che è assolutamente inventato. Veramente l'invenzione nella sua difesa è lo scudo più forte, che si ha proposto d'impugnare! . . . .

§. III.

Sul 3 mezzo.

In questo mezzo si è fatta una scolastica enumerazione di tutt'i termini perentorj delle diverse azioni giudiziarie, e da ciò si è ritratta la conseguenza, che il decreto avendo indicata la parola *azione*, era questa a prendersi tassativamente, ed in esclusione dell'eccezione. Santa Filosofia! Non possiamo in nessun conto sbrigarci dall'ammirare gl'ingegnosi, e studiati sillogismi del nostro avversario!

Ci torna però quì in acconcio per lo amor della difesa di cautamente dimostrare, che non mai un diritto, che ad altrui si dia, subisca diverse leggi a misura che costui se ne avvalga in linea di azione oppure di eccezione. Sono regole costanti di leggi 1. Che sotto il vocabolo azione va compresa anche l'eccezione per la ragione che *agere etiam is videtur, qui exceptione utitur, nam reus in exceptione actor est* (1). 2. Che la perpetuità dell'eccezioni si accordò soltanto trattandosi del *dolo malo*, della non *numerata pecunia*, e dell'interdetto *unde vi*, sul riguardo che distruggendo queste il titolo, non che

(1) *L. 1 ff. de except.*

Il *deleri*, non si potevano sperimentare in linea di azione, come alla lunga si è dimostrato nella nostra scrittura precedente, non che nel §. 1 di questa. 3. Che tutte le altre eccezioni hanno avute la medesima vita delle azioni, e che non mai si è visto in mezzo alle innumerevoli leggi di Giustiniano, se non ne' casi di sopra contemplati, che diverse leggi si fossero applicate all'eccezioni, di quelle, erano consacrate per le azioni. Ed in fatti sarebbono eterne le controversie, se le medesime azioni menzionate dal nostro contraddittore non fossero suscettibili di perenzione, quante volte venissero proposte in via di eccezione. Allora l'azione in *rem* sotto il rapporto indicato sarebbe perpetua: tali ancora sarebbero la ipotecaria, le usucapioni, la inofficiosità, la restituzione in intero, il mutuo, gli attentati; assurdi da non potersi comportare!

Ci sia anche qui permesso di ammirare con gli strani argomenti in questo mezzo elevati le leggi, su le quali si credono foggiati. Per altro vassi a scemare la nostra occupazione in isvolgere le voluminose pagine delle Romane leggi; per quanto il nostro generoso contraddittore si è benignato astenersi dall'addurre il consueto, magnifico apparato legislativo.

Si racchiudono sotto il famigerato titolo *leg. de*

le leggi chiamate in appoggio di nullità, e sono le leggi 45 e 18 tratte dal Digesto; e la sola legge ultima del Codice. Leggi, delle quali porzione è supervacanea, ed estemporanea alla specie, porzione rafforza li principj da noi spiegati. Di fatti colla prima indicata legge del Digesto si viene ad indicare la massima, che un caso particolare non deroga alle leggi generali: E con ciò (a nostro vantaggio), che la perpetuità dell'eccezione accordata ne' casi peculiari di Paolo, non deroga la perenzione di tutte le altre sorti di eccezioni. Colla seconda si prescrive, che la legge riguarda ciò, di cui è consueto l'evento; nè forma di lei oggetto, quel che di rado avviene; E perciò sul medesimo principio la legge sotto la regola delle azioni ha inteso comprendere anche l'eccezioni, nulla curando le sopra esposte leggi di eccezioni del *dolo malo*, della *non numerata pecunia*, e dell'interdetto *unde vi*, come casi difficili ad avvenire. Colla terza si precetta, che la legge è sempre da interpetrarsi benignamente. Cotesta legge è dettata dal Codice della natura, è garentita dalla più parte dalle colte nazioni; ma legge la quale non può mai applicarsi in pro del signor Brancalasso, per la ragione, che se il decreto del 1812 fu un decreto emanato per lo interesse de' garanti, non si può mai contra di essi

interpetrare, giusta la *L.* 25 *ff. de leg.*, e la *L.* 6 *cod. tit. eod.* In conseguenza di che la interpetrazione dovrà essere benigna per li signori Dolce; ed Amalfitano, e tale da involgere sotto nome di azione medesimamente l'eccezione; se pur d'interpetrazione una tal legge fosse capace. Ecco, impertanto sviluppata la porzione di legge, che favorisce a' nostri interessi.

La legge finalmente cavata dall'additato titolo del Codice, concede ne' casi simili la forza di re-giudicata ad una sentenza del Principe, ed accorda la facoltà d'interpetrare a colui, che la emette, *ejus est interpetrari, cujus est condere.* Si è quivi nel furore della difesa (ci sia concesso dire) abbracciatà la nuvola per Giunone: perciocchè è questa una legge tutta estranea alle pretensioni medesime del Brancalasso.

§. IV.

Sul 4. mezzo.

Col quarto mezzo si deduce, che la G. C. abbia negato l'esperimento delle eccezioni, e si portano in sostegno dell'ingiustizia della preclusione delle loro eccezioni le *leggi* 2 5 8 23, e 22 *ff. de except.* non che la *L.* 8 *Cod. eod.*

La G. C. non ha giammai immaginato denegare l'eccezioni al signor Brancalasso, ma bensì le ha dichiarate perente, perchè non interposte fra i termini dalle leggi prescritti. Sarebbe altronde saputo di arbitrario il voler cancellare li termini della perenzione, e sarebbe stato uno sconvolgere il chiaro disposto delle leggi.

Potremmo dispensarci dall'analizzare le invocate leggi; perchè abbiamo dimostrate erronee le posizioni del Brancalasso. Ad onta di ciò, uopo è disaminarle, così perchè hanno un aria diversa dall'assunto, come ad oggetto di convincere la Suprema Corte di Giustizia, che il ricorso poggia sulla sola cavillazione, e sull'apparato d'inoperose, ed estemporanee leggi.

Colle *leggi* 2 *e* 22 *ff.* si da la definizione dell' eccezione; colla *legge* 5 *e* 8 *cod.* si accordano al reo convenuto tutte quell'eccezioni, che pugnano a suo vantaggio, colla 23 *cod.* si propone un caso, nel quale si eccepisce la prescrizione *in factum. Colla L.* 8 *del Cod.* poi si stabilisce, che dietro la emissione della sentenza non più si ha il diritto ad opporre la prescrizione perentoria. Queste due leggi ultime sono servite per un ornato, ed abbellimento del ricorso. Le due pocanzi enunciate, hanno la medesima meta. E le due prime dandoci il quadro delle

eccezioni, ci somministrano un mezzo di difesa oltremodo sorprendente. Con ambe di vero si fa chiaro scorgere, che la replicazione, che si accorda all' attore non è, che una eccezione: *replicationes nihil aliud sunt, quam exceptiones* (1), *replicatio est contraria exceptio, quasi exceptionis exceptio* (2): quindi l' attore replicando, ed eccependo debbe godere di tutte le leggi riguardanti l' eccezioni. Ammesso imperciò, che l' eccezioni sieno perpetue, allora perpetua sarà la replicazione dell' attore. Ed ecco spenta la idea di perenzione di termine, di prescrizione ec. così per rapporto all'attore, che al reo convenuto. Per illazione del che: Tutte le leggi, che impongono un termine, se vane non sono tanto, quanto che con uno slancio solo del nuovo spirito Giurisprudenziale dal Brancalasso fantasticato, restano nel nulla sepolte; è fuor di dubbio, che colpiscono coll'azione ogni sorte di eccezione, e che l' una, egualmente che l'altra gode la stessa vita, soffre la medesima perenzione.

(1) *L. 2 ff. de except.*
(2) *L. 22 ff. eod.*

§. V.

Sul 5 mezzo.

Con questo mezzo si tenta ritornare a quella quistione, sì bellamente discussa nella G. C. Civile, non che avuta di mira nelle precedenti pagine di questa memoria, e che dappoi non dovrebbe presentare neanche un aura di difficoltà a chiunque vanta una picciola dose d'intelletto.

Il Brancalasso tuttavia oppugnando financo gli assiomi di legge presenta in sostegno de' suoi dedotti assurdi le *leg.* 5, 8 e 10 *Cod. de except.* La *L.* 3 *ff. eod.*, e le *leg.* 5 di Paolo, e 2 *ff. de rei vend. et trad.*

La legge 5 *Cod. de except.* per altro, giusta le riflessioni segnate nel Cap. I. §. 2 di questa memoria, rianima viemaggiormente le teorie da noi esposte.

La legge 8 *eod.* si è nel precedente §. da noi disaminata; e si è visto essere estranea al nostro piato; del pari, che lo sono la L. 10 sotto il medesimo titolo, la quale versa sulla permissione di accordarsi la replicazione all'attore, come al reo l' eccezione; non che la *L.* 3 *ff.* colla quale s'indica la distinzione tra l'eccezioni perpetue, e perentorie,

e quelle dilatorie, e temporali. Non pertanto queste leggi secondano li voti di colui, che le addita, sol perchè servono a lui di gioco, ed a noi di tediosa occupazione.

Per tutte le altre leggi, e le autorità arrecate basta di transito osservare le nostre idee sparse nella citata nostra memoria precedente, a traverso delle quali si vedrà, che le une, come gli altri afforzano il nostro assunto, e con tanta facilità le contrarie teorie smentite resteranno, con quanta bizzarrìa si sono portate in trionfo. E colà ancora si ravviserà la vera opinione di Paolo, Bartolo, Gomesio, Cujacio, e de' Giureconsulti della scuola di Bologna; tranne di coloro, i quali non mai han sognato di trattare cotesta quistione. Anzi gl' interpetri, di cui invoca l'autorità, sono fermi ne' principj da noi esposti, e specialmente il sagacissimo Perezio il quale interpetrando la L. 5 di Paolo con maggior chiarezza insegna: *Magna ratio est, cum actor in sua potestate habeat, quando utatur suo jure, et velit experiri: non item reus, antequam conveniatur* (1).

(1) *Inst. lib. 4 tit. XIII.*

§. VI.

Sul 6 mezzo.

Con questo mezzo il sig. Brancalasso nel sprezzare fuori proposito talune voci, che ha fatto uso la G. C. nella sua decisione, cerca al suo solito, per inviluppare la verità, di esagerare a segno tale la perdita sofferta che la fa eccedere il prezzo totale del feudo, facendol'ascendere a ducati 30000.

Se l'antico adagio del Foro, *falsus in uno, falsus in omnibus*, avesse ancor luogo tra noi: ci toglierebbe la pena di un'analisi di leggi veramente nojosa, e ci farebbe limitare, a far risovvenire all' avversario, che la perdita sofferta non eccede li ducati 2000.

Avvegnacchè dal fatto consagrato nella decisione denunziata, appare ch'egli non perdette colla decisione della Commissione Feudale, che li dritti proibitivi de' molini, e trappeto dichiarati aboliti dalla legge eversiva della feudalità, che colpì il possessore, e non imputabile a danno del venditore, ed una delle cinque tenute, la più picciola di esse denominata *Demanio*, e che comprendendo tutte le cinque tenute circa 4400 tomolate, furono valutate per ducati 21 mila. Se costa che la detta tenuta De-

manio non eccede tomoli 600 anche secondo l'apprezzo passato tra Brancalasso, ed il Comune di Episcopia, la perdita in qualunque modo che voglia esagerarsi, non eccede li ducati 2000, senza mettere a calcolo li vantaggi riportati sulle altre quattro Cinque tenute denominate *Demanio*, *Piano di Colella*, *Manca di sopra*, *Manca di basso*, e *Racia* dichiarate di demanio privato del Barone, col divieto ai cittadini di esercitarci verun dritto su di essi. Ecco dunque, ch'egli fa uso di mendacj, e mal adattate esagerazioni, per seguitare, dopo quattro lustri, a vessare li venditori ingiustamente, e che dovrebbe certamente muovere l'indegnazione di ogni giusto Magistrato.

Facciamo ancor riflettere, che l'esagerata perdita è stata anche dalla decisione istessa compensata non giustamente, con essersi ammessi a favore del Brancalasso li duc. 1664 una coll'interessi dal 1790 de' pretesi danni, senza che esistesse un giudizio, in faccia ai venditori, e si fossero regolarmente liquidati, e senza che si fosse messo a calcolo, che li danni nel palazzo Baronale, se n'era avuta ragione nella diminuzione del prezzo del feudo, siccome abbiamo dimostrato a carte 40, e seguenti dell'altra scrittura, che fanno conoscere di esser stata la prefata decisione piuttosto lesiva de' dritti de' minori

per questa parte, e convince il signor Brancalasso di esorbitanza.

§. VII.

Sul 7 mezzo.

Fin dove giunge l'audacia umana! Si cerca per via di puerili distinzioni di scambiare fin'anco li termini della sentenza? E' vero, che il Tribunale commise una perizia, ma questa parte della sentenza fu subordinata alla precedente parte, con cui venne dichiarato di competere a Brancalasso il diritto di ritenere l'ammontare della sofferta evizione per la perdita della mezza covertura nella tenuta particolarmente detta *Demanio*, e rigettata l'allegata perenzione a tenore del decreto del 1812. In conseguenza l'appello cadde sulla detta prima parte della sentenza, che formava la premessa della ordinata perizia: e perciò inutilmente il contraddittore si è sforzato con sopraffina logica di analizzare la violazione di rito, ed ammettere tante conseguenze su di supposte premesse.

§. VIII.

Sull' 8, o 9 mezzo.

Nell'ottavo mezzo fa una ripetizione di principj, supponendo di così confondere la diligenza de' pur troppo rinomati Consiglieri: perciò ci dispensiamo di cadere in sì enorme vizio . . . .

Col nono mezzo poi, si fa una quistione inutile, poichè tra le quistioni elevate innanzi ai Giudici del merito; non si è mai specificato se l'interesse dovea essere lordo, o netto. E siccome li Giudici non possono elevare da per loro delle quistioni, così la G. C. non ha fatto altro che definire di esser dovuto l'interesse al 4 per 100 senza entrare a disamina, se netto, o lordo, perchè formava un oggetto secondario di disputa sull'ordinata liquidazione per via di specifica.

In fatti, essendosi formata la specifica, la stessa G. C. decidendo su tal articolo, ne ha tolto il decimo, che si è reclamato da Brancalasso: e quindi è inutile questo mezzo, avendo ottenuto dal Giudice del merito il signor Brancalasso, colla decisione del dì 29 Settembre 1823 ciocchè chiede senza fondamento legale presso la Suprema Corte di Giustizia, ove non possono discutersi articoli elevati innanzi ai Giudici del merito.

§. IX.

Sul 1o mezzo.

Si versa questo mezzo sulla qualità di tutrice, della quale la Marchesa Dolce era investita in cotesto giudizio; e si osa sostenere, che poichè non era dessa autorizzata ad agire da un consiglio di famiglia, la sua azione, e la decisione correlativa della G. C. restano annullate infin dal nascere, e non debbono, che sotto tal rapporto di nullità esser risguardate dalla Suprema Corte di Giustizia. S'invoca in appoggio l'art. 387 delle vigenti leggi civili.

Abbenchè non può cotesto mezzo per l'artic. 591 delle leggi di procedura formare oggetto di discussione presso la Suprema Corte di Giustizia, non essendosi affacciato nella G. C. Civile. Comunque, per doppio rapporto è inammisibile cotesta disposizione per li signori Brancalasso. 1. Gli osta la loro qualità personale. 2. Gli osta altresì la natura dell'azione intentata.

Il primo dovere del tutore è quello di sollecitare l'acquisto di ogni diritto al proprio pupillo appartenente. Per qual effetto debbe promuovere le azioni giuste, ed agitare quelle vertenze, alle qua-

li posson queste dar luogo. *Est enim officium tutoris utilia non prætermittere, inutilia non admittere* (1).

La legge patria non pertanto ad invigilare, e meglio garentire i diritti de' minori ha desiderato in taluni casi, che il tutore fosse stato nell'obbligo di agire col voto della famiglia. Ecco adunque, che cotesto stabilimento ha di mira il solo interesse dei minori, come di quelli, che meritano l'attenzione, e l'occhio più benigno del legislatore. Saprebbe imperciò di barbarie, e di ripugnanza altresì il volersi ad altrui attribuire la facoltà di attaccare di nullità gli atti indiritti al vantaggio del minore, sol perchè il tutore nell'intentarli non sia stato premunito dell'autorizzazione del consiglio famiiare. E' principio inalterabil di legge, che senza distruggere la ragione del diritto, ed i sentimenti dell'umanità, non si può con dura interpetrazione applicar la legge in contrario di colui, per lo cui favore è stata pubblicata. *Nulla juris ratio*, (disse Modestino (2)) *aut æquitatis benignitas patitur, ut quæ salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpetratione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem.* Sovra queste vedute non merita

(1) *L. 7 Cod. de Episcopali audientia.*

(2) *L. 25 ff. de leg., e L. 6 Cod. eod.*

più veruna discussione, nè costituisce oggetto di difficoltà, che la mancanza di autorizzazione forma una nullità relativa, la quale può solo opporsi dal minore diventato maggiore, o dal suo tutore. Concordemente al nostro assunto son degne di meditazione innumerevoli decisioni tuttogiorno emesse (1).

Non possono adunque li signori Brancalasso valersi della precitata disposizione dell'art. 387, non potendo questa giovare, che a' minori Amalfitano nel caso, in cui avessero sofferto del danno.

Ma a far meglio ravvisare la poca considerazione, colla quale si cerca far uso di così fatto ragionamento, fa mestieri riferire fedelmente le parole dell'art. invocato: „ Nessun tutore senza l'au„ torizzazione del consiglio di famiglia potrà speri„ mentare in giudizio un azione relativa ai diritti „ del minore sopra beni stabili, nè aderire ad una „ dimanda relativa ai medesimi diritti.

(1) *Decisioni della Cassazione di Francia degli* 11 *Dicembre* 1810, *de'* 14 *Agosto* 1813, *de'* 29 *Marzo* 1815, *e de'* 11 *Luglio* 1816 *riferite dal Sirey; non che una decisione della G. C. Civile degli Abruzzi de'* 26 *Settembre* 1817 *confermata da questa Suprema Corte di Giustizia; ed un altra del* 1 *Maggio* 1811 *emessa dalla Cassazione di Francia.*

Cotesta disposizione uniforme all' art. 464 del Cod. abolito, abbenchè contrasta di fronte quella piena libertà, cui le Romane leggi attribuivano al tutore di agire in giudizio (1); ed abbenchè sia stata l'oggetto delle objezioni de' Tribunali di Angers, di Lione, di Bourges, e di Riom, sul riguardo, che si moltiplicavan di troppo le assemblee familiari, e le spese, alle quali davan queste luogo, eran pel minore molto più nocive, che utili: tuttavia giace circoscritta, e colla più grande filosofia, ne' soli BENI STABILI de' minori.

La sudetta inibizione tutta esclusiva per li beni della sposta natura, è meglio dispiegata dagli autori delle Pandette Francesi (2): „ Fa d'uopo (essi dicono) star attaccato al testo della legge, e „ decidere, che il tutore non sarà obbligato a consultare la famiglia, se non allorchè le dimande, „ che si tratterà di formare, o quelle, sulle quali fosse quistione d'acconsentire, avessero per diretto immediato fine qualche diritto sui BENI „ STABILI.

Ciò non ostante il Barone Brancalasso volendo

(1) L. 1 §. 2 L. 30 *ff.* *L.* 6 *e* 28 *Cod. de adm. tut.*

(2) *Comm. sull' art.* 464 *Cod. Civ.*

estendere il disposto dell'art., nulla curandosi delle parole BENI STABILI, avrebbero desiderata l'autorizzazione del coniiglio di famiglia anche per l'azione di riscossione di credito contra di lui intentata. Quì era d'uopo, ch'esso avesse considerato con le parole della legge il sentimento di tutt' i comentatori Francesi, i quali uniformemente hanno deliberato, che *il tutore non debbe incontrare ostacolo alcuno nello sperimento di tutti que' giudizj, che o tendono alla riscossione de' crediti, o al conseguimento de' beni mobili.* Quì bisognava inoltre, ch'esso avesse richiamato in memoria li primi elementi delle istituta, in virtù de' quali facendosi distinzione di cose mobili, e stabili, e le prime classificandosi in corporali, ed incorporali, si sarebbe appresa la vera natura de' crediti, e non si sarebbero li medesimi inviluppati nella disposizione dell'art. in disamina.

Ecco adunque, che così per la natura dell'azione incorporea mobiliare, come per le persone dei Barone Brancalasso, la deficienza dell'oracolo familiare, come annichila, e distrugge li di costui paralogismi, così non presenta alcun obice alla decisione con non so quanta bizzarria accagionata di nullità.

CAP. III.

Insussistenza del ricorso per annullamento, contro della prima decisione de' 19 Aprile 1822.

Per comprendere vie più la buona intenzione del reo convenuto, conviene risovvenirsi, che pria si fosse dato luogo al maturo della prim'annata dell'interesse del residuo di prezzo, di già avea preparato una schiera di eccezioni. Di fatti non guari che dalla Cura Economica della casa di Crucoli si fece intimare il decreto di *faciat depositum* di un'annata d'interesse, che il medesimo dedusse divers'eccezioni, fra quali quella, con cui sostenne doverseli bonare docati 1664 di danni accagionatili da' passati conduttori del feudo.

La provvidenza data dal S. C. colla quale si prescrisse, che il citato decreto si fosse eseguito dedotto l'interessi delli soli ducati 1664 fino all'esito della perizia ordinata per la liquidazione de' pretesi danni, meritò per parte di entrambi il richiamo. Poichè il signor Brancalasso si provvidde del gravame delle nullità, e la Cura Economica della reclamazione *exequuto decreto.*

Li dissesti fatali avvenuti alla nobile famiglia de' venditori, attesa l'espropria del feudo di Crucoli portata innanzi da quei creditori, che aveano ricevuta la delegazione sul residuo di prezzo dovuto dal signor Brancalasso, fecero rimanere il giudizio in silenzio fino al 1822, allorchè li mentovati gravami furon riportati alla discussione della G. C. Civile.

La stessa rigettò le nullità, e fece dritto alla reclamazione, con ordinare che il decreto di *faciat depositum* de' 27 Febbrajo 1792 si fosse eseguito, con aver rinviate le parti a provvedersi avanti al Tribunale Civile, così sull'azione del pagamento del residuo di prezzo e suoi interessi, quanto sulle deduzioni, e perdite pretese da Brancalasso. Piacque anche, contro tal decisione, al signor Brancalasso reclamare presso della Corte Suprema.

Per quanto abbiamo potuto raccogliere dalla farragine delle sue idee, sembra, ch'egli si dolga di tre cose.

Primieramente perchè se gli dovean ammettere le esagerate perdite de' dritti proibitivi, e tutte le altre dedotte.

In secondo luogo perchè non si è fatta eseguire la precedente decisione interlocutoria, colla quale erasi disposto di mettersi in causa gli eredi de' passati conduttori.

In terzo luogo, perchè si era deciso senza bonificarglisi li danni arrecateli da' cennati conduttori.

Sul primo mezzo, e sulla mal'applicazione delle leggi citate, tralasciamo di raddoppiare la noja; mentre ne abbiamo abbastanza favellato ne' precedenti capitoli.

Relativamente al secondo facciamo avvertire all'avversario, che li giudici, tanto pel disposto della Prammatica del 1738, che degli articoli 135 e 517 leggi di Procedura, possono rivocare le loro interlocutorie, e non attenderle; in conseguenza non si osserva violata veruna legge sul proposito.

L'esame dell'ultimo mezzo risulta all'intutto inutile, e frustraneo: avvegnacchè se il suo fine era di ottenere la deduzione dell'importo de'danni; questo lo ha di già ottenuto coll'ultima decisione della stessa G. C., ed in modo tutto irregolare, per essersegli bonati dal 1790, senza che vi fosse preceduto un giudizio, e se ne fosse verificata la veracità.

Quindi, se non si abbia voglia di contendere senza oggetto; sembra che il detto ricorso non meriti di esser' esaminato.

Lo sviluppo di queste poche idee, che in un brevissimo tempo siamo stati costretti a scrivere, ci rendono sicuri, che li custodi saggi, e rigorosi delle leggi voglian far risplendere la loro giustizia, a

dispetto di chi vuol farla rimanere oppressa, con affettate perdite, e con esagerazione, e sofismi mal congegnati, e così sarà a tant'infelici minori attribuita una parte delle loro sostanze, per cagion della quale dessi sono stati ridotti in deplorabile indigenza.

Napoli di 7 Febbrajo 1824.

Mariano Pasquale.